

Repertorio N. 87582

Raccolta N. 19949

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno tredici del mese di marzo.

In Roma, Via Giuseppe Marchi n. 10, alle ore sedici.

Io dottor Renato Carraffa, Notaio in Bracciano, iscritto al Collegio dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia su richiesta di:

COLICCI FRANCESCO nato a Frosinone il 18 ottobre 1984, domiciliato in Nettuno (RM), via Monviso n. 22, codice fiscale CLC FNC 84R18 D810T.

- **DE SANCTIS CARLO** nato a Roma il 5 giugno 1984, ivi domiciliato in Via degli Orti di Galba n. 10, codice fiscale DSN CRL 84H05 H501J;

SPATOLA GIOVANNI nato a Roma il 19 febbraio 1985, domiciliato in Milano, Via Carlo Farini n. 39, codice fiscale SPT GNN 85B19 H501Q.

tutti della cui identità personale io notaio sono certo, i quali mi dichiarano di essere gli unici soci della associazione:

"EQUOEVENTO - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE", con sede in Roma, Via Catone n. 21, costituita in data 29/01/2014 con atto a mio rogito, Rep. 76589, iscritta al Registro Onlus in data 28/03/2014 prot. 0023937, codice fiscale 97784220580,

procedo

alla redazione del verbale di assemblea dei soci della detta associazione tenuta ai sensi dell'art. 106, Decreto Legge n. 18/2020 convertito nella legge n. 27/2020 e sue proroghe, modifiche ed integrazioni (da ultimo D.L. 202/2024 convertito con la legge n. 15/2025).

All'uopo, io notaio, dopo avere identificato i suddetti, intervenuti in video conferenza, ai sensi della disposizione appena citata, do atto e verbalizzo quanto segue.

A norma di Statuto e per designazione unanime, assume la Presidenza dell'assemblea FRANCESCO COLICCI, il quale dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto;
- ai sensi della normativa sopra citata non è necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente dell'assemblea e il notaio verbalizzante;
- sono intervenuti in video conferenza tutti i soci, sopra generalizzati;
- per Il Consiglio Direttivo sono presenti, sempre in videoconferenza, tutti i componenti e cioè il Presidente COLICCI FRANCESCO e il Consigliere CARLO DE SANCTIS;
- nessuno si è opposto alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) variazione della sede sociale sempre in Roma.

2) adeguamento dello statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e conseguente variazione della denominazione in "EQUOEVENTO - ENTE DEL TERZO SETTORE" in breve "EQUOEVENTO ETS".

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea le ragioni che consigliano il cambio della sede sociale, da portare sempre in Roma, in via Luigi Zambarelli n. 38.

REGISTRATO A

ROMA 3

Il 17 marzo 2025

al n. 5268 serie 1T

Euro200,00

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda a tutti gli intervenuti che in data 10 gennaio 2020 l'assemblea, con riunione effettuata senza intervento notarile, aveva già provveduto alla approvazione del nuovo statuto portante le modifiche necessarie per ottenere l'iscrizione all'allora istituendo RUNTS e all'ottenimento della personalità giuridica. L'associazione ha di recente iniziato la relativa pratica presso il RUNTS ai fini di cui sopra e il registro ha sospeso la stessa in quanto ha ritenuto necessario che l'approvazione del nuovo statuto avvenga tramite verbale d'assemblea redatto da notaio; si rende quindi necessaria la conferma della approvazione del nuovo statuto con verbale notarile da inviare al registro per l'integrazione della pratica; quindi espone nuovamente all'assemblea i motivi dell'adeguamento dello statuto dell'associazione alla normativa in materia di Enti del Terzo Settore, con la conseguente variazione della denominazione sociale in "EQUOEVENTO - ENTE DEL TERZO SETTORE" in breve "EQUOEVENTO ETS". Tutti gli associati intervenuti dichiarano di essere a piena conoscenza del testo del nuovo statuto con le modifiche proposte.

Ciò esposto il Presidente invita l'assemblea a discutere e deliberare.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci, espresso tramite risposta a specifica domanda, approva quanto proposto e

DELIBERA

1) la variazione della sede sociale portandola, sempre in Roma, in Via Luigi Zambarelli n. 38 e conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto.

DELIBERA APPROVA E CONFERMA

2) l'adeguamento dello statuto dell'associazione alla normativa in materia di Enti del Terzo Settore, con la conseguente variazione della denominazione sociale in "EQUOEVENTO - ENTE DEL TERZO SETTORE" in breve "EQUOEVENTO ETS", approvando e confermando nuovamente il testo dello statuto, con le modifiche apportate, che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", e che deve intendersi come qui materialmente riportato. I comparenti di dispensano espressamente dalla lettura dell'allegato statuto confermando di ben conoscerlo.

L'assemblea dà pieno mandato al Presidente per l'esecuzione di quanto testé deliberato nonché, eventualmente, di apportare allo statuto come sopra allegato le modifiche eventualmente necessarie, autorizzandolo espressamente a compiere, da solo e/o tramite professionisti incaricati, tutti gli atti e le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento di personalità giuridica e dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e minuti venticinque. Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della associazione.

Il presente verbale è stato da me notaio letto ai comparenti che lo approvano.

Scritto da me Notaio, occupa di un foglio le prime tre facciate per intero e quanto fin qui della presente.

F.TO: RENATO CARRAFFA NOTAIO.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "EQUOEVENTO ETS"

Art. 1 - COSTITUZIONE

E costituita con sede in Roma, via Luigi Zambarelli n. 38 l'associazione denominata "EQUOEVENTO- Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "EQUOEVENTO ETS" di seguito detta associazione.

Ai sensi del D.lgs. 117/2017 (di qui in avanti "D.lgs."), l'associazione:

- è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, specificate di seguito all'art. 2);
- può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se secondarie e strumentali alle finalità di interesse generale;
- destina il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità sopra indicate. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, come disciplinato all'art. 8 del D.lgs;

- in caso di estinzione o scioglimento, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Organo competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro o altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, individuati dall'Assemblea in sede di scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
- riporta negli atti e nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e la denominazione sociale, contenente l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS";
- redige il bilancio e il rendiconto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs;
- rispetta le indicazioni riportate nel Codice del Terzo Settore (l. 106/2016) e nel d. lgs. n. 460/1997, come modificato e/o integrato.

L'associazione ha durata illimitata.

L'associazione può essere sciolta, oltre per le cause previste all'art. 27 c.c., anche qualora il patrimonio sia divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

Art. 2 - ATTIVITA'

Ai sensi delle lettere e) r), e u), dell'art. 5 comma 1 del D.lgs., l'Associazione esercita le attività di interesse generale aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel settore dell'assistenza sociale, della beneficenza, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

In particolare, l'associazione ha lo scopo di promuovere la solidarietà e la sostenibilità nel settore degli eventi, contrastare la povertà, evitare gli sprechi di risorse, nell'interesse delle persone in condizioni economiche svantaggiate.

Detto scopo è perseguito principalmente mediante:

- un servizio di recupero delle eccedenze alimentari e redistribuzione gratuita a favore di mense caritatevoli o ad enti analoghi, senzatetto, migranti, o famiglie/soggetti in stato di indigenza o di difficoltà economiche;
- il supporto a progetti di documentazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione al corretto utilizzo delle risorse, alla sostenibilità e alla salute attraverso un'alimentazione sana;
- il supporto a progetti di sviluppo volti a favorire uno sviluppo sostenibile e atto a gestire in maniera positiva le risorse umane, economiche, naturali; lo sviluppo di programmi di educazione ambientale, indirizzati soprattutto ai bambini, volti a sensibilizzare le nuove generazioni e la società in generale al senso del rispetto e all'armonica convivenza con la biodiversità di ogni regione o area.
- la promozione e lo sviluppo di collegamenti associativi con altre organizzazioni con finalità simili operanti in ambito nazionale e internazionale, nonché l'interazione con soggetti sociali, istituzionali e servizi pubblici;
- la promozione e l'organizzazione di seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e di tutte quelle iniziative

idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico al fine di fornire informazioni ed approfondimenti riguardanti regolamenti, leggi, diritti e doveri, buone prassi

- raccolta di fondi per la realizzazione di progetti volti alla promozione della solidarietà, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, in conformità ai requisiti di legge;
- Qualsiasi altra attività finalizzata a raggiungere obiettivi di solidarietà, cultura e impegno sociale.

Art. 3 - SOCI

Sono soci coloro che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo all'unanimità, sulla base di una dimostrata sensibilità alle attività dell'associazione.

La deliberazione deve essere motivata in caso di rigetto ed è in ogni caso comunicata all'interessato entro sessanta giorni ed annotata nel libro degli associati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera con i quorum dell'assemblea ordinaria sulle domande non accolte in occasione della prima successiva convocazione.

I soci possono svolgere anche attività non retribuite.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- recesso volontario;
- morte;
- espulsione deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci, escluso il socio oggetto della delibera. L'espulsione è prevista:
 - quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti,
 - per decadenza e cioè per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione,
 - quando l'associato ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione,
 - per ritardato pagamento dei contributi per oltre tre anni,
 - per altri motivi che comportino indegnità;

Art. 4 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto a partecipare e votare alle assemblee, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a effettuare eventuali prestazioni preventivamente concordate.

Art. 5 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- L'organo di controllo (se nominato);
- Il revisore contabile (se nominato).

Art. 6 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta, indicandone i motivi, da almeno un decimo dei soci, in regola con i versamenti delle quote associative, a mezzo lettera raccomandata o PEC indirizzata al Consiglio Direttivo che deve indire l'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata o PEC.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera raccomandata o sms/messaggio WhatsApp e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'irregolarità della convocazione è sanata in caso di riunione totalitaria, in cui intervengano tutti gli associati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun socio spetta un solo voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, nei limiti di legge.

L'Assemblea può essere condotta anche mediante mezzi di telecomunicazione, voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo
- approva il bilancio preventivo e consuntivo o il rendiconto annuale
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- nominare e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e organo di controllo

- deliberare sull'esclusione degli associati, ai sensi dell'art. 3
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da due o cinque membri.

La maggioranza dei membri è eletta tra le persone fisiche o gli enti associati, aventi i requisiti previsti dalla legge.

All'interno del Consiglio Direttivo, è eletto un Tesoriere e un Segretario.

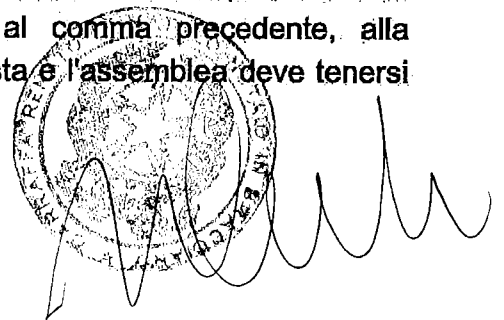
Gli amministratori devono iscrivere i propri dati rilevanti nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore entro trenta giorni dalla notizia della propria nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con la predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, posta elettronica, pec sms o messaggio Whatsapp).

L'irregolarità della convocazione è sanata in caso di riunione totalitaria, in cui intervengano tutti i membri del Consiglio Direttivo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti, in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità al comma precedente, alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve tenersi entro venti giorni dalla convocazione.



In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

In caso di Consiglio Direttivo composto da due membri, tutte le decisioni devono essere prese all'unanimità.

Ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza, che è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente, qualora non già nominato dall'assemblea;
- assumere il personale;
- nominare il segretario e il tesoriere, qualora non già nominati dall'assemblea;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione (regolamento di amministrazione della società);
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio o rendiconto annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione necessari al perseguimento dell'attività sociale;
- ratificare, nella prima sede utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- istituire sedi secondarie anche in altre città d'Italia o all'estero;

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Art. 8 - PRESIDENTE

Il Presidente è Presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, ed è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti, qualora non sia già eletto dall'Assemblea in sede di nomina del Consiglio Direttivo.

Esso cessa dalla carica secondo quanto disposto dall'art. 11.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi negli affari di straordinaria amministrazione ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

La rappresentanza è generale.

In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 9 - SEGRETARIO E TESORIERE

Il segretario coadiuva il Presidente e redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere.

ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, quando sono superati i limiti previsti dalla legge o è costituito un patrimonio destinato a uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 D.lgs.

L'assemblea nomina, altresì, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, quando sono superati i limiti previsti dalla legge.

All'atto della nomina, l'Assemblea può attribuire all'organo di controllo anche i compiti di revisione legale dei conti.

ART. 11 - DURATA DELLE CARICHE

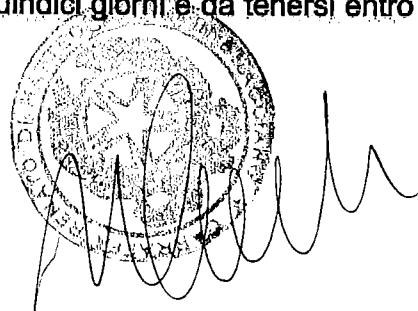
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del medesimo.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

ART. 12 - RISORSE ECONOMICHE



L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Quote associative e contributi dei soci;
- Contributi dei privati, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, organismi internazionali e fondi europei;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- da quanto ricavato in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, raccolta fondi e manifestazioni, nei limiti di legge e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

I fondi sono depositati presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del solo Presidente.

Il patrimonio iniziale dell'ente è costituito dalle quote versate dei soci.

ART. 13 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, non frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 14 - LIBRI SOCIALI E SCRITTURE CONTABILI

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, un rendiconto per cassa o, qualora richiesto da legge, un bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Qualora l'associazione svolga attività di carattere secondario e strumentale, queste devono emergere dalla relazione di missione o nota integrativa del bilancio o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Si applicano gli artt. 13 e ss. del D.lgs.

Se l'associazione non è iscritta nel registro delle imprese, il bilancio dovrà essere depositato presso il RUNTS e pubblicato nel sito web.

Oltre alle scritture contabili obbligatorie l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'eventuale organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i sociali, dietro richiesta scritta e datata effettuata al Consiglio Direttivo, che dovrà adempiere alla richiesta entro trenta giorni.

ART. 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO

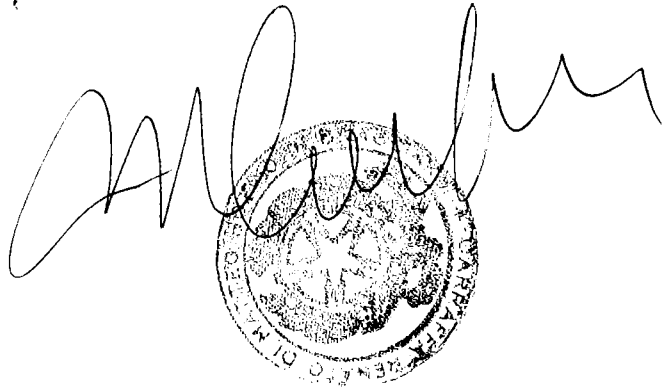
Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'assemblea da
degli organi o da un quinto degli associati. Le relative deliberazioni sono approv
dall'assemblea con i quorum descritti all'art. 6

ART. 16 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizi
legislative in materia.

In caso di contrasto tra le disposizioni dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgo
queste ultime.

- FINE DELLO STATUTO -

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature but appears to contain text around its perimeter, possibly indicating an official capacity or date.

Certifico io sottoscritto, dottor Renato Carraffa, notaio in Bracciano, iscritto al Collegio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 21 luglio 2026, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero dodici facciate compresa la presente e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto esonera dalla produzione e della esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

Roma, 17 marzo 2025

F.TO DIGITALMENTE: RENATO CARRAFFA NOTAIO